

STATUTO

RSM DI MANGANARO & FIGLI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LENTINI SR VIA ZANCLE SNC

Numero REA: SR - 139651

Codice fiscale: 01675560898

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-01-2010 - Statuto completo	2
--	---

sotto la lettera "B".

ART. III - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono disciplinati nei seguenti

PATTI SOCIALI

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "RSM di Manganaro & Figli Società a responsabilità limitata" ovvero in forma abbreviata "RSM di Manganaro & Figli S.R.L.".

Articolo 2 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1 La Società ha sede in Lentini.

2.2 Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero.

2.3 La società deve istituire il Libro dei soci, da tenersi a cura degli amministratori secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili. In deroga agli articoli 2470, comma 1, e 2479 bis, comma 1, del Codice Civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che

per successione a causa di morte, nonché il mutamento del domicilio dei soci, hanno effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, che gli amministratori sono obbligati ad eseguire nel più breve tempo possibile dal momento del deposito nel Registro delle Imprese eseguito ai sensi di legge. Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 3, 2471, comma 1, del Codice Civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel libro dei soci. A tal fine i soci possono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica ed il proprio indirizzo telefonico fax. Gli amministratori devono aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate loro dai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in altro modo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 3 - OGGETTO

3.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività: piattaforma di recupero rifiuti speciali non pericolosi; riduzione volumetrica e vendita dei rifiuti; compravendita di materie prime secondarie prodotte dalle

operazioni di recupero; piattaforma convenzionata al Consorzio "Rilegno" per il recupero di imballaggi in legno post consumo; consulenza ambientale; noleggio cassoni scaricabili e compattattori per il recupero di rifiuti non pericolosi; servizio di trasporto conto terzi di rifiuti pericolosi; stipulazione di contratti di recupero imballaggi di varie tipologie con la clientela; recupero energetico dei rifiuti tramite la produzione di calore; lavorazione di materie plastiche post consumo per la vendita ad industrie del settore; servizi di raccolta differenziata per amministrazioni comunali; rivenditore con tenitori per oli esausti e per batterie esauste; commercio rifiuti; custodia autovetture, soccorso stradale.

3.2 Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre Società, Enti, Consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

3.3 Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari, art. 106

del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385, quelle
riservate alle società di intermediazione mobiliare,
Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e quelle di
mediazione, Legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività
professionali protette, Legge 23 novembre 1939 n. 1815,
e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque
tutte le attività che per legge sono riservate a
soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti
dalla Società.

Articolo 4 - DURATA

4.1 La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2060.

TITOLO II

CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO - PARTECIPAZIONE SOCIALE

Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è pari ad Euro 55.000,00 (cin-
quantacinquemila virgola zero zero centesimi), diviso
in quote ai sensi di legge.

5.2 In caso di acquisto da parte della società, per un
corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale
sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei
soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizi-
one della società nel Registro delle Imprese, non sa-
rà necessaria l'autorizzazione dei soci ai sensi
dell'art. 2465 Codice Civile.

Articolo 6 - AUMENTO DI CAPITALE

6.1 La società potrà aumentare il capitale sia me diante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

6.2 L'aumento di capitale mediante nuovi conferimen ti po trà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'at tivo suscettibile di valutazione economica.

6.3 Il conferimento potrà anche avvenire mediante la pre stazione di una polizza di assicurazione o di una fi deiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'in tero valore ad essi assegnato, gli obblighi as sunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di ser vizi a favore della società.

Articolo 7 - APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

7.1 La società può acquisire dai soci, previo con senso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero sti- pu lare con i soci, sulla base di trattati ve personaliz- zate, finanziamenti con obbligo di rim borso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità pre visti dalla vigente normativa.

7.2 Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui ri sulta

un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Articolo 8 - EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

8.1 La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

8.2 La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata con decisione dei soci.

Articolo 9 - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI

9.1 I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono essere annotati nel libro soci soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

9.2 In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione ad eccezione del trasferimento al coniuge o a parenti fino al secondo grado incluso.

9.3 Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione

zione, dovrà dare comunicazione del proprio in tendimen-
to, della persona dell'acquirente e del cor rispettivo
offerto me diante biglietto raccomandato, agli altri so-
ci, a ciascun amministratore e, i soci, nei trenta
giorni dal ricevi mento (risultante dal timbro postale)
potranno esercitare la prelazione alle condizioni di
cui in appresso, sempre a mezzo di biglietto raccoman-
dato inviato agli ammini stra tori e al socio alienante.

9.4 I soci aventi diritto potranno in ogni caso eserci-
tare la prelazione a parità di condizioni.

9.5 Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di
na tura infungibile, gli stessi potranno esercitare la
pre lazione versando la somma di denaro corrispon dente
al va lore del corrispettivo stesso, che il so cio inten-
zionato ad alienare avrà indicato nella co municazione
di cui so pra. In mancanza della suddetta indicazione
tale comuni cazione sarà considerata pri va di effetti.

9.6 Qualora il corrispettivo indicato sia considera to,
da uno o più prelazionari, eccessivamente eleva to in
rappor to al valore della quota, questi ed il socio che
intende alienare dovranno nominare di co mune accordo un
arbitra tore che proceda a stimare la quota stessa. In
mancanza di accordo tale arbitrato re verrà nominato, a
spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribuna-
le in cui ha sede la società. In tal caso l'esercizio

della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

9.7 Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

9.8 In tutti i casi in cui un socio intende cedere a qualsiasi titolo l'intera propria partecipazione o parte di essa ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, occorre, ai fini dell'efficacia nei confronti della società del trasferimento delle partecipazioni, che sia manifestato il gradimento con decisione dei soci, salvo il diritto di recesso dei soci o dei suoi eredi, con le modalità di cui al successivo art. 11.

Articolo 10 - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA DI MORTE

10.1 Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.

TITOLO III

RECESSO - ESCLUSIONE

Articolo 11 - RECESSO

11.1 Il socio ha diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

11.2 In particolare il socio ha diritto di recesso anche qualora non abbia consentito alle decisioni relativi-

ve alla modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in sede di recesso ed all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote. Nel caso in cui vengano introdotte clausole che determinino l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordinino il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o pongano con dizioni o limiti che nel caso concreto impediscano il trasferimento a causa di morte, il diritto di recesso spetta non in dipendenza della delibera introduttiva della clausola in parola, ma nei casi e nei modi previsti dall'art. 2469 Codice Civile.

11.3 Può inoltre recedere il socio che non consenta a
de liberazioni aventi ad oggetto:

- la nomina o la revoca degli amministratori,
- l'approvazione del bilancio o la distribuzione degli utili,
- il trasferimento della sede in ambito nazionale, ma in una diversa provincia o regione,
- l'introduzione della delega agli amministratori per l'aumento del capitale sociale,
- l'introduzione della clausola che consenta l'aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Del pari il socio può recedere in caso di:

- mutamento della ripartizione del capitale tra i soci,
- cessazione dalla carica per morte o rinuncia dell'amministratore,
- mancata approvazione del bilancio di esercizio.

11.4 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegua al verificarsi di un determinato fatto ed esso è diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

11.5 Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

11.6 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, considerando anche il valore di

avvia mento.

11.7 L'organo amministrativo, ricevuta la dichiara zione di recesso, la comunica a mezzo di raccomanda ta con avviso di ricevimento agli altri soci, invi tandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valo re di rimborso del socio re ceduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli al tri soci proporzionalmente alle loro parte cipazioni o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso, l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favo re solo di alcuni dei soci.

11.8 In particolare la cessione della quota del so cio re ceduto agli altri soci, ovvero al terzo con cordemente in divduato dai medesimi, potrà essere effettuata dall'or gano amministrativo della società, con facoltà di con trarre con se medesimo ove rivesta anche la qualità di acquirente, dovendo questo rite nersi investito, in forza del presente atto, del re lativo potere rappresentativo nei confronti del so cio receduto.

11.9 Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la società non riesca a sua vol ta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determina-

zione del valore di rimborso, l'organo amministrativo o il socio recedente possono rivolgersi al Tribunale per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'art.

2473 Codice Civile.

11.10 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

11.11 L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso determinato ai sensi delle precedenti disposizioni e sempre che non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'art. 2482 Codice Civile e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

11.12 Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da

ciascuno di essi posseduta.

11.13 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

11.14 Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

Articolo 12 - ESCLUSIONE

12.1 L'esclusione del socio, oltre che nel caso in diritto all'art. 2466 Codice Civile, può aver luogo:

- a)** per l'interdizione o l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- b)** qualora il socio, senza il consenso degli altri soci, eserciti per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società direttamente o a mezzo di soggetti interposti; a tal fine si considerano in ogni caso soggetti interposti, salva la possibilità di provare la qualità di soggetto interposto di altre persone, i parenti in linea retta ed il coniuge nonché le società nelle quali il socio detenga una quota di partecipazione superiore al 50% (cinquanta per cento)

del capitale ovvero rivesta la carica di amministratore;
re;

c) in caso di inadempimento o impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi eventualmente effettuato da un socio;

d) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del socio ai sensi degli artt. 49 e seguenti Codice Civile ovvero qualora questi per almeno tre anni consecutivi non eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante.

12.2 E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

12.3 L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata con decisione adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo.

12.4 La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

12.5 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

12.6 Per la liquidazione della quota del socio uscente si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il recesso, esclusa peraltro la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione della società.

12.7 In particolare la cessione della quota del socio escluso agli altri soci, ovvero al terzo concorrente individuato per iscritto dai medesimi, potrà essere effettuata dall'organo amministrativo della società, con facoltà di contrarre con se medesimo ove rivesta anche la qualità di acquirente, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio escluso.

12.8 Qualora non si possa procedere alla liquidazione del socio escluso sulla base delle richiamate disposizioni l'esclusione sarà priva di effetto.

12.9 L'esclusione può essere revocata, fino a che la quota del socio escluso non sia stata allo stesso rimborsata, con deliberazione dei soci, ove questi rivedano nel merito il giudizio che ha portato alla deliberazione di esclusione.

12.10 Non ricorrendo tali presupposti l'esclusione può essere revocata solo con lo stesso procedimento previsto per le modificazioni dell'atto costitutivo.

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 13 - MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEI SOCI

13.1 I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

I soci decidono altresì sulle seguenti materie:

il compimento di atti di acquisto, alienazione e concessione di diritti reali di godimento o di garanzia su beni immobili, concessioni di fidejussioni, acquisto e vendita di marchi e brevetti.

13.2 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 14 - MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

14.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis Codice Civile, ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

14.2 Nondimeno esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis Codice Civile, con riferimento alle materie di cui ai nn.4 e 5 dell'art. 2479 Codice Civile, ovvero quando loro chiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

14.3 In tale ultimo caso la richiesta di operare mediante deliberazione assembleare può essere esercitata solo finchè la decisione non si sia perfezionata, alla stregua delle disposizioni che seguono.

14.4 Sia in caso di consultazione scritta sia in caso di consenso espresso per iscritto la comunicazione alla società del consenso dei soci alla decisione può avvenire anche a mezzo fax.

14.5 Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 15 - DECISIONI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

15.1 Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta, il testo scritto della stessa, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale. Esso viene sottoposto, a ciascun socio, con comunicazione a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci, oppure
- telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica inviati ai soci rispettivamente al numero di fax, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

15.2 Sarà, del pari, considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

15.3 Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto od altrimenti approvandolo per iscritto.

15.4 La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta.

Articolo 16 - DECISIONI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

16.1 Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio presta il proprio consenso, senza che vi sia stata formale interpellanza da parte degli amministratori o dei soci di minoranza.

16.2 Il relativo consenso viene manifestato da ciascuno

socio mediante sottoscrizione di un documento dal quale risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione.

16.3 La decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

Articolo 17 - ASSEMBLEA DEI SOCI

17.1 L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis Codice Civile è convocata, anche fuori della sede sociale purchè in Italia, da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale, mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci, oppure
- telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel libro soci.

17.2 Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

17.3 L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purchè alla relativa deliberazione partecipi l'intero capi tale sociale e, tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

17.4 Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2), Codice Civile.

17.5 La rappresentanza in assemblea non può essere attribuita a terzi a mezzo di delega generica (vale a dire non riferita a singole assemblee), o a mezzo di procura generale.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di due soci.

17.6 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata da gli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nel lo stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.

17.7. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capi tale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

17.8 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

17.9 In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità dell'assemblea, il cessionario ha di ritto di voto per la quota acquistata se al momento dell'apertura dell'assemblea il relativo trasferimento risulti re-

go larmente iscritto nel libro dei soci.

17.10 Nondimeno nelle more dell'annotazione sul li bro
so ci il diritto di voto può essere riconosciuto dal
presi dente dell'assemblea al cessionario sempre che il
presi dente abbia verificato o fatto verifica re sotto la
sua responsabilità che il trasferimento in questione
sia op ponibile erga omnes ai sensi dell'art. 2470, ter-
zo comma, Codice Civile.

17.11 L'assemblea può esser tenuta in videoconferen za,
con intervenuti dislocati in più luoghi, conti gui o di-
stanti, audio/video collegati, a condizione che siano
ri spettati il metodo collegiale e i prin cipi di buona
fede e di parità di trattamento dei soci. In particola-
re, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accer tare l'identità e la legittimazione degli intervenu ti, rego- lare lo svolgimento dell'adunanza, constata re e procla- mare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verba- lizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare al la di scussione e alla votazione simultanea sugli ar gomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

17.12 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 Codice Civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 18 - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

18.1 Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis Codice Civile.

18.2 In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deliberazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.

18.3 Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano con testuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.

18.4 L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter Codice Civile, anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tale ipotesi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 Codice Civile.

18.5 Nel caso di perdite del capitale sociale, la copia della relazione sulla situazione patrimoniale della società, di cui all'art. 2482-bis, secondo comma, Codice Civile, e delle eventuali relative osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno trenta giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

18.6 La riduzione del capitale di cui all'art. 2482-bis, quarto comma, Codice Civile, può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, che deve adottare

tarla con me todo collegiale, o dall'ammini stratore uni-
co.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 19 - NOMINA - REVOCA - DURATA

19.1 La Società è amministrata da un minimo di uno ad un massimo di tre amministratori, nominati con decisione dei soci.

19.2 Gli Amministratori possono essere anche non So ci, durano in carica fino a revoca o dimissioni, possono essere rieletti e sono revocabili dall'as semblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'ammini stratore al risarcimento dei danni, se la revoca av viene senza giusta causa.

Articolo 20 - COMPENSO

20.1 Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolu mento annuo nella misura stabilita con deci sione dei soci all'atto della loro nomina o succes sivamente; a favore degli stessi potranno, altresì, essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei li miti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Articolo 21 - POTERI

21.1 Gli amministratori sono investiti dei più ampi po-

teri per la gestione ordinaria e straordinaria della
Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della
legge o del presente statuto sia riservato alla deci-
sione dei soci.

Articolo 22 - FORME DI AMMINISTRAZIONE

22.1 Quando l'amministrazione è affidata a più persone,
queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

22.2 Tuttavia, salvo quanto per legge o in forza del
presente atto riservato alla competenza del consiglio
di amministrazione, l'amministrazione può essere ad es-
se affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, se-
condo quanto stabilito nella deliberazione di nomina;
in tali casi si applicano, rispettivamente, gli artico-
li 2257 e 2258 Codice Civile, ma la decisione di cui al
terzo comma dell'art. 2257 Codice Civile e al secondo
comma dell'art. 2258 Codice Civile è adottata dagli am-
ministratori a maggioranza calcolata per teste.

Articolo 23 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo se-
no il Presidente e il Vice-Presidente se non già nomi-
nati dai soci.

23.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione pos-
sono essere adottate con metodo collegiale ovvero me-
diante consultazione scritta o sulla base del consenso

espresso per iscritto.

23.3 Nel caso di decisione assunta per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto si applicano le rispettive regole procedurali di cui ai precedenti articoli 14.4, 15 e 16; per l'adozione della decisione non collegiale è richiesto il consenso della maggioranza assoluta degli Amministratori.

23.4 Nel caso di decisione collegiale il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei Consiglieri.

23.5 L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima della adunanza,
- telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e Sindaco Effettivo o Revisore se nominati) almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.

23.6 L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo

go della riunione, e gli argomenti da trattare.

23.7 Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o in viato per telefax, messaggio SMS o messaggio di posta elettronica.

23.8 La riunione collegiale è validamente costituita purchè sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

23.9 Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

23.10 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 24 - AMMINISTRATORI DELEGATI

24.1 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Amministratori, determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Articolo 25 - RAPPRESENTANZA

25.1 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico,
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente,
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega,
- a ciascuno degli amministratori disgiuntamente, in caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art 2257 Co dice Civile,
- a tutti gli amministratori congiuntamente, in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art 2258 Codice Civile.

25.2 L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO VI

CONTROLLI

Articolo 26 - COLLEGIO SINDACALE

26.1 Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati con decisione dei soci.

26.2 Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

26.3 Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge.

Articolo 27 - CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

27.1 In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 28 - ESERCIZIO SOCIALE

28.1 L'esercizio sociale si chiude al trentuno di dicembre

di ogni anno.

Articolo 29 - BILANCIO

29.1 Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoven ti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla sopra detta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'articolo 2428 Codice Civile, le ragioni della dilazione.

29.2 Gli utili saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva, nei limiti di cui all'art. 2430 del Codice Civile;
- b) il 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo di versare liberazione dell'Assemblea nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Articolo 30 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

30.1 Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

30.2 E' di competenza dell'Assemblea a norma dell'art.2487 del Codice Civile:

- a)** la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b)** la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c)** la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d)** la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda o delle, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi;
- e)** la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

TITOLO IX

CLAUSOLE DI COMPOSIZIONE DELLE LITI

Articolo 31 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

31.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale sono devolute ad un arbitro che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del

Tribunale in cui la società ha sede.

31.2 La presente clausola compromissoria comprende tutte le controversie che potranno insorgere tra società da una parte, amministratori, rappresentanti, liquidatori e sindaci dall'altra, sia che si tratti di controversie promosse dalla società, sia che si tratti di controversie promosse da questi ultimi soggetti.

31.3 L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

Articolo 32 - RISOLUZIONE DI CONTRASTI SULLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ

32.1 I contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrare in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società, quando determinano in sorgenza di un dissidio insanabile secondo il prudente apprezzamento di ciascuno degli interessati, sono deferite ad un professionista con studio nella provincia dove la società ha la propria sede, nominato, su istanza della parte più diligente contenente dettagliata indicazione del dissidio, dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti del distretto in cui la società ha sede.

32.2 Il professionista potrà, altresì, essere scelto di

comune accordo dalle parti interessate.

32.3 Il professionista nominato o scelto dovrà comunicare tempestivamente alle parti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o fax, la propria accettazione dell'incarico, con indicazione delle modalità e dei termini del procedimento di risoluzione del contrasto che egli intende adottare, nel rispetto del contraddittorio tra le parti in contrasto.

32.4 Il professionista dovrà in ogni caso comunicare alle parti, con i medesimi mezzi di cui sopra, la propria decisione di terminazione ai fini della risoluzione del conflitto entro sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico.

32.5 La decisione resa ai sensi del presente articolo non è reclamabile ed è impugnabile ai sensi di legge.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

ART. IV - NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Fino a nuova determinazione dei soci la Società sarà amministrata da un Amministratore Unico, che durerà in carica a tempo indeterminato e viene nominato nella